



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Lettera inviata solo tramite posta elettronica
ai sensi art. 47 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Venezia, - 6 NOV 2015

Alla Prefettura di Venezia
PEC: gabinetto.prefve@pec.interno.it

a p.c.

Ai Signori Armanda Boldarin
Mario Bellomo
Elisabetta Zecchinell
Luca Fanzago
c/o ing. Mario Bellomo
Via Rastrello, 47
30026 PORTOGRUARO (VE)
PEC: mario.bellomo2@ingpec.eu

Prot. n. 0026747 RE Cl. 34.34.01/5 Allegati n. *Proposta al foglio del* 23-10-2015 N. 403
Rif. Nostro prot. n.0025449 RE del 27-10-2015
Rif. Nostro prot. n.0024087 RE del 13-10-2015

OGGETTO: **Portogruaro (VE)** - Esposto in merito alla modifica della viabilità del centro storico.
Immobili assoggettati a tutela ai sensi dell'art. 10 co. 3 e art. 13 co. 1 del D.Lgs 42/2004
per effetto dei seguenti decreti:
Porta San Giovanni (fg. 26 mapp. 427 parte): D.M. 07-03-1956, emanato ai sensi della
legge 1089/1939
Porta San Gottardo (fg. 26 mapp. 281/282): D.M. 06-03-1956 e rettifica del 01-12-
1986, emanato ai sensi della legge 1089/1939;
Proprietà: Armanda Boldarin, Mario Bellomo, Elisabetta Zecchinell, Luca Fanzago
Precisazioni

In riscontro alla nota n. 403 del 23-10-2015 con la quale codesta Prefettura richiedeva alla scrivente le valutazioni di competenza in merito alla modifica della viabilità del centro storico del Comune di Portogruaro, introdotte dal Consiglio Comunale con delibera n. 57 approvata il 30-09-2015, questo Ufficio evidenzia quanto segue.
Premesso che analoga segnalazione è pervenuta il 12-10-2015 (prot. n. 24087 RE del 13-10-2015) da parte di alcuni cittadini, proprietari e residenti nelle Porte di San Giovanni e di San Gottardo, che leggono per conoscenza, e considerato che gli immobili in oggetto sono assoggettati alle disposizioni di tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 ai sensi degli artt. 10 co. 3 e 13 co. 1 per effetto del D.M. 07-03-1956, trascritto a Venezia il 23-06-1956 ai nn. 6231/5183 (Porta San Giovanni) e del D.M. 06-03-1956 e rettifica del 01-12-1986, trascritto a Venezia il 22-04-1987 ai nn. 8232/6050 (Porta San Gottardo), emanati ai sensi della legge 1089/1939; questa Soprintendenza esprime la propria perplessità in merito alle conseguenze che l'apertura al transito delle due porte monumentali possa determinare, in termini di salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale, alle strutture delle Torri e dei ponti di accesso al centro storico, in quanto si ritiene che il traffico veicolare, se non opportunamente regimentato, possa contribuire ad arrecare danno e pregiudizio alle murature storiche, sia a causa delle inevitabili vibrazioni indotte alle strutture, sia perché le dimensioni delle campate potrebbero non garantire il transito in totale sicurezza dei veicoli, con il rischio che possano verificarsi potenziali impatti coi piedritti delle arcate, sia, infine, perché il passaggio delle vetture all'interno delle porte può accelerare, a causa dei gas di scarico, l'evolversi di fenomeni di degrado chimico che andrebbero scongiurati.
Si reputa, inoltre, che mantenere il solo accesso pedonale alle Porte vada incontro alle esigenze di valorizzazione e fruizione dei beni culturali, consentendo un approccio consapevole e meditato alle strutture storiche.

Ciò considerato, questo Ufficio auspica, a garanzia della conservazione dei beni culturali in oggetto, che venga mantenuta la condizione più favorevole e rispettosa degli interessi delle fabbriche storiche, interdendo (o fortemente limitando) il passaggio ai mezzi veicolari.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Andrea Alberti



V/vp - 04/11/2015 - Responsabile dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90: arch. Francesca Vendittelli

